



SENT. 85/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.^{ssa} Daniela ACANFORA Presidente

Dott.^{ssa} Ida CONTINO Consigliere

Dott.^{ssa} Lucia d'AMBROSIO Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.^{ssa} Maria Cristina RAZZANO Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio d'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 60637** del registro di segreteria, promosso da OMISSIS vedova OMISSIS, nata ad OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS) rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Lippi (C.F. LPPNDR72E18H501X) e Simonetta Marchetti (C.F. MRCSNT70C62A345Y) ed elettivamente domiciliata in Roma, via A. Baiamonti 4, presso lo studio legale dell'avv. Andrea Lippi (PEC andrealippi@ordineavvocatiroma.org);

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Direzione dei Servizi del Tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore* (CF 80415740580), rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sabrina FILIPPO, dirigente di 2^a fascia e dalla dott.ssa Giulia DONATI, funzionario del ruolo unico delle aree funzionali, elettivamente domiciliate presso la

sede sita in via XX Settembre n. 97 - ROMA, con domicilio digitale

eletto all'indirizzo PEC dcst.dag@pec.mef.gov.it;

avverso

la sentenza n. 254/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, depositata in data 31 marzo 2022.

Uditi, nell'udienza del 17 febbraio 2026, svolta con l'assistenza del dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore cons. Lucia d'Ambrosio, l'avv.

Andrea Lippi, in rappresentanza dell'appellante, e la dott.^{ssa} Giulia

Donati, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 254/2022, depositata in data 31 marzo 2022, la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando la sussistenza in capo alla sig.ra OMISSIS del diritto *iure hereditatis* alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera sui ratei della pensione del defunto coniuge, e, in considerazione dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei, ad eccezione dell'ultimo rateo relativo al mese di febbraio 2015, ha riconosciuto il diritto dell'erede alla corresponsione dell'arretrato maturato per detta mensilità, in quota parte fino al 18 del mese (giorno del decesso), per conguaglio rispetto a quella minore corrisposta nella misura integrata al c.d. minimo INPS, oltre interessi legali decorrenti dal dì del dovuto fino al soddisfo.

2. La ricorrente, che percepisce il trattamento pensionistico tabellare di reversibilità (n. 4859843/R) a decorrere dal 19 febbraio 2015, in qualità di coniuge superstite del signor OMISSIS, deceduto il OMISSIS, già titolare del trattamento pensionistico diretto concesso a vita dal Ministero della Difesa, chiedeva in primo grado il riconoscimento del diritto, in qualità di erede, al pagamento degli arretrati maturati sulla pensione del proprio dante causa n. 4859843 a titolo di Indennità Integrativa Speciale, nella misura integrale *ex tunc*, dalla data di decorrenza del rapporto pensionistico tabellare del marito, oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo e spese legali all'antistatario.

3. Il primo giudice affermava che la ricorrente *"riferiva, in fatto, di aver richiesto al MEF in data 17.08.2018, anche in ragione del dovere di corresponsione d'ufficio della IIS, il pagamento della IIS in misura intera e delle 13^ mensilità sul trattamento pensionistico 4859843/R in costanza di altro trattamento - richiesta positivamente evasa con corresponsione anche degli arretrati sulla pensione di reversibilità - e poi di aver ulteriormente specificato, con istanza del 03.12.2018, la richiesta, rivendicando la concessione dell'IIS sul trattamento tabellare 4859843/R ab origine - istanza non accolta in quanto generica"*. Concordando con la ricostruzione normativa offerta dalla ricorrente, in base alla quale l'IIS, venuto meno il divieto di cumulo per coloro che avessero riscosso le pensioni all'estero (Corte cost. 96 del 1991), doveva essere corrisposta in misura intera, affermava che il credito si era maturato in capo al *de cuius*, divenendo trasmissibile all'erede il quale era, pertanto, legittimato a

chiedere l'adempimento dell'obbligo di corresponsione di quanto spettante. Sottolineava che nei casi di operazioni di ricalcolo dovute a fattori sopravvenuti, si tratta di rideterminazione della prestazione previdenziale e non può parlarsi di decadenza, ma di riconoscimento dei ratei arretrati, che, tuttavia, soggiace al limite della prescrizione quinquennale eccepita dal convenuto. Individuava quale primo effettivo atto interruttivo del decorso della prescrizione la notifica del ricorso in primo grado (17 febbraio 2020), affermando che le note precedenti facevano invece esclusivo riferimento alla pensione di reversibilità, indicando nella richiesta in via amministrativa la pensione identificata con la lettera R-reversibile. Per i suesposti motivi accoglieva parzialmente il ricorso.

4. Avverso tale decisione la signora OMISSIS proponeva appello per *violazione art. 2943 c.c.* avendo il giudice di primo grado errato con riguardo alla data di decorrenza dei ratei arretrati ed al calcolo del relativo termine prescrizione quinquennale eccepito dal MEF. La difesa dell'appellante sottolineava che la norma richiamata prevede che la prescrizione possa essere interrotta dall'atto di costituzione in mora del titolare del diritto, ed evidenziava che l'appellante, con la (seconda) istanza del 3 dicembre 2018, pervenuta al MEF il 19 dicembre 2018, metteva in mora il MEF, specificando la propria richiesta e formalmente richiedeva - *iure hereditatis* - la concessione della IIS integrale e delle 13^e mensilità, nonché gli arretrati maturati e non goduti sulla pensione dal proprio dante causa anche precedentemente al decesso del medesimo. Sosteneva che non rileverebbe che la vedova

abbia indicato anche la “R” a seguito del numero di iscrizione della pensione tabellare (valido sia per il marito che per lei), volendo semplicemente indicare il numero attuale di pensione ove liquidare gli arretrati, tanto più che il MEF le ha negato esplicitamente tale diritto proprio con la determinazione contro la quale è stato proposto il ricorso di primo grado. Sottolineava che detta istanza ha consentito di radicare regolarmente la domanda processuale in primo grado, ma non è stata ritenuta idonea, invece, ad interrompere la prescrizione per quel medesimo diritto giudizialmente richiesto.

La sig.ra OMISSIS chiedeva, pertanto, di riformare la sentenza in parte *de qua*, dichiarandone la spettanza del diritto già riconosciuto in primo grado (IIS e 13^a mensilità in misura integrale) a far data dal quinquennio precedente il 19 dicembre 2018 (data di ricezione da parte del MEF dell’istanza del 3 dicembre 2018), oltre interessi e rivalutazione.

5. Con memoria depositata in data 26 gennaio 2026 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si costituiva in giudizio sollevando, in via pregiudiziale, eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., in quanto l’appello, pur formalmente articolato in censure di violazione di legge con riferimento all’art. 2943 del c.c., si risolve sostanzialmente in una mera richiesta di nuovo apprezzamento nel merito sull’idoneità della missiva del 3 dicembre 2018 ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione, limitandosi a contestare l’apprezzamento effettuato dal giudice di prime cure in relazione all’inidoneità ai fini interruttivi

della prescrizione dell'istanza del 2018. Nel merito, il Ministero rilevava l'infondatezza del gravame, avendo il giudice di primo grado correttamente individuato nel ricorso notificato in data 17 febbraio 2020 l'unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, delimitando esattamente l'ambito temporale del credito non prescritto, in quanto, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e l'art. 2948, n. 4, c.c. assoggetta a prescrizione quinquennale le rendite e le prestazioni periodiche, tra cui pacificamente rientrano i ratei pensionistici. Evidenziava che, ai sensi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore tali non essendo, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, le missive di controparte in quanto risultano riferite alla pensione di reversibilità riconosciuta alla ricorrente e non anche alla pensione diretta goduta in vita dal *de cuius*, non essendovi riferimento agli arretrati relativi alla pensione diretta del dante causa della ricorrente (richiama Cass. n. 13430/2025).

All'udienza del 17 febbraio 2026 l'avv. Lippi, nel riportarsi all'atto di appello, evidenziava che la giurisprudenza della Cassazione richiamata dalla controparte nella memoria non è utilmente invocabile in quanto nel caso di specie l'atto interruttivo è assolutamente valido ad interrompere la prescrizione e questa è un'eccezione che non è stata presa in considerazione dal giudice di primo grado. Insisteva, quindi, per l'accoglimento dell'appello. La dottoressa Donati, nel riportarsi agli scritti difensivi, chiedeva il rigetto dell'appello.

Al termine della discussione il Collegio assumeva la causa in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Con ricorso al giudice monocratico delle pensioni, l'odierna appellante chiedeva il riconoscimento del diritto, in qualità di erede, al pagamento degli arretrati maturati sulla pensione del proprio dante causa n. 4859843 a titolo di Indennità Integrativa Speciale, nella misura integrale *ex tunc*, dalla data di decorrenza del rapporto pensionistico tabellare del marito, oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.

Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio dichiarava la sussistenza in capo all'erede del diritto *iure hereditatis* alla corresponsione dell'IIS in misura intera sui ratei della pensione del defunto coniuge (in ragione del fatto che il credito si è maturato in capo al *de cuius*, divenendo trasmissibile all'erede), ma, in considerazione dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei, riconosceva il diritto dell'erede alla corresponsione esclusivamente dell'arretrato maturato per il mese di febbraio 2015, in quota parte fino al OMISSIS del mese (giorno del decesso).

2. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell'art. 170 c.g.c., formulata dal MEF.

L'art. 170, comma 1, del c.g.c. prevede (in continuità con il previgente art. 1, comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. con l. 14 gennaio 1994, n. 19) che “*Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è*

*consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni". Le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000, hanno puntualizzato, in relazione al perimetro dei motivi di gravame sindacabili in sede di giudizio pensionistico - per quanto di interesse nel caso *de quo* - che "i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta.*

Orbene, nel caso all'esame l'atto di gravame censura una violazione di legge con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 2943 del c.c. in ordine all'idoneità di un atto ai fini interruttivi della prescrizione e quindi la sua sussumibilità, essendone incontestato il contenuto in quanto acquisito agli atti del giudizio di primo grado, nello schema legale del comma 3 del predetto articolo "*La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore...(omissis)...."*

3. Nel merito, il gravame è fondato.

Dall'esame degli atti di causa, emerge, infatti, che l'attuale appellante, con la predetta istanza del 3 dicembre 2018 (pervenuta al MEF in data 19 dicembre 2018), premesso di aver chiesto, in data 8 agosto 2018, la corresponsione *ab origine* in misura integrale sul trattamento pensionistico tabellare n. 4859843R, e che "*gli arretrati pensionistici maturati gli erano stati corrisposti solo a far data dal 19 febbraio 2015 e non*

anche con riferimento al periodo in cui era in vita il suo dante causa",
diffidava il MEF a voler provvedere a quanto richiesto con la
"concessione della I.I.S. sul trattamento pensionistico tabellare n. 4859843R
ab origine".

L'istanza/diffida del 3 dicembre 2018- che, peraltro, ha consentito di
radicare regolarmente il ricorso in primo grado ai sensi dell'art. 153
c.g.c. - stante il suo tenore letterale, consentiva di desumere, senza
incertezze di sorta, che le richieste della signora OMISSIS erano
riferibili anche *"al periodo in cui era in vita il suo dante causa"*.

Deve, pertanto, essere accolta la richiesta della sig.ra OMISSIS di
riformare la sentenza di prime cure, dichiarandone la spettanza del
diritto all'Indennità Integrativa Speciale in misura integrale, a far data
dal quinquennio precedente il 19 dicembre 2018 (data di ricezione da
parte del MEF dell'istanza del 3 dicembre 2018), quindi dal 19
dicembre 2013, fino alla data del decesso, condannando
l'Amministrazione a liquidare la somma spettante *"nei limiti del*
conguaglio rispetto a quella minore corrisposta, e con i riflessi sulla
13^ mensilità , maggiorata "degli interessi dal dì del dovuto sino al
soddisfo", come statuito in prime cure, capi non impugnati.

4. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c. il Ministero dell'Economia e
delle Finanze soccombente è condannato al pagamento delle spese di
lite di questo grado di giudizio, che si liquidano nella misura di euro
700,00.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, nei termini di cui motivazione, **accoglie** l'appello.

Condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze soccombente al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano nella misura di euro 700,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Lucia d'Ambrosio

Daniela Acanfora

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 MAGGIO 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 MAGGIO 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

~~In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.~~

~~Roma, 14 MAGGIO 2026~~

~~P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)~~

~~*f.to digitalmente*~~

~~Il Funzionario Preposto~~

~~Lucia Bianco~~